

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r.

115/2002 e 59

d.p.r.131/1986)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi - presidente rel.

dott. Luca Giani - giudice

dott. Vincenza Agnese - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **P.U. n 684-1/2026 R.G.** iscritto in data 15.5.2026 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta con ricorso depositato in proprio

DA

MUUH S.R.L. (c.f. 09938460962)

Il Tribunale

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato

rilevato in fatto che:

con ricorso ritualmente depositato in data 15.5.2026 parte ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio

osserva quanto segue:

- sussiste, la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata a Milano, piazza Santa Maria Beltrade n. 1, non ricorrendo elementi per localizzarla

in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale;

- per ciò che attiene ai parametri previsti dall'art. 121 del codice della crisi, dal bilancio dell'esercizio 2023 nonché dalla situazione contabile al 31.3.2026 si evince l'intervenuto superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono largamente superiori a 30.000 euro;
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 codice della crisi per l'apertura della liquidazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) codice della crisi quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- È da opinarsi che nella specie ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso, emergendo in particolare che il tentativo di ristrutturazione del debito nel contesto della composizione negoziata con lo strumento di cui all'art. 23 comma 2 lett. c) CCII, perseguito dalla ricorrente, non ha infine avuto esito positivo;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di **MUUH S.R.L.** (C.F. 09938460962), con sede in Milano, piazza Santa Maria Beltrade n. 1, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
- 2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
- 3) NOMINA Curatore il dr. ANTONINO FICALORA (c.f. FCLNNN64P22I533V), professionista iscritto all'elenco di cui all'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi

precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo 28/10/2026 alle ore 10:15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII;
- 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
- 8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
 - f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
- 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;

- 10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
- 11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
- 12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, il 21/05/2026.

Il presidente est.
Caterina Macchi